

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3370

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASI, CASA, DE CARLO, FARO, MANZO, ORRICO, PERCONTI, RAFFA,  
SCANU, SEGNERI, SERRITELLA, SUT, ELISA TRIPODI**

Disposizioni per la promozione del turismo sostenibile e istituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo del turismo responsabile e l'innovazione

*Presentata il 16 novembre 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il concetto di turismo sostenibile è stato definito, mutuando i principi dello sviluppo sostenibile e applicandoli al settore turistico, nel 1988 dall'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) secondo cui « Le attività turistiche sono sostenibili quando si sviluppano in modo tale da mantenersi vitali in un'area turistica per un tempo illimitato, non alterano l'ambiente (naturale, sociale ed economico) e non ostacolano o inibiscono lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche ».

L'Unione europea ha sviluppato un sistema di indicatori per gestire e migliorare la sostenibilità di una destinazione turistica (*European tourism indicator systems* – ETIS), al quale nella fase pilota hanno partecipato alcune destinazioni turistiche

italiane. Tale fase pilota ha permesso all'Unione europea di affinare questo importante strumento per valutare l'impatto del turismo sulle varie destinazioni europee e favorire processi sostenibili all'interno di ciascuna destinazione.

Il 27 maggio 2019 il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri ad agire a favore di un turismo più competitivo quale propulsore per la crescita sostenibile, l'occupazione e la coesione sociale nell'Unione europea per il prossimo decennio, invitando gli stessi a elaborare le strategie per il turismo a livello nazionale, regionale e locale e a promuovere politiche e pratiche a favore di un turismo responsabile.

Il 3 marzo 2021 la Commissione per i trasporti e il turismo ha presentato al Parlamento europeo una proposta di risolu-

zione sulla definizione di una strategia dell'Unione europea per il turismo sostenibile volta a rafforzare la transizione verso un turismo sostenibile, responsabile e intelligente, nonché a pianificare il futuro del settore turistico, con particolare attenzione alla digitalizzazione dell'offerta turistica.

La presente proposta di legge nasce, quindi, con l'intento di riunire in un unico provvedimento la disciplina in materia di turismo sostenibile e responsabile, modificando i provvedimenti esistenti e introducendo nuove disposizioni.

La presente proposta di legge si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 disciplina l'oggetto, le finalità, i principi e l'ambito di applicazione della legge che si propone di fornire un quadro normativo unitario per un rilancio del turismo nazionale sostenibile e responsabile e per dare un forte impulso innovativo all'offerta turistica da parte di aziende e di enti.

L'articolo 2 istituisce l'Agenzia per lo sviluppo del turismo responsabile e l'innovazione (ASTRI), con il compito di promuovere l'innovazione nel turismo sia nel settore pubblico sia in quello privato nonché di fornire supporto al Ministero del turismo negli ambiti di competenza e di partecipare a specifici gruppi di lavoro o a organismi nazionali, europei e internazionali. L'ASTRI si occuperà, inoltre, di monitorare costantemente, attraverso l'uso degli indicatori europei della sostenibilità turistica (ETIS), il graduale passaggio di enti e aziende verso la sostenibilità in ambito turistico.

L'articolo 3 stabilisce l'erogazione di incentivi per le attività ricettive e della ristorazione che acquistano prodotti « a km zero » o « a chilometro utile » o « a filiera corta » nonché prodotti con marchio di qualità, al fine di incentivare tali acquisti che sono il vanto del *made in Italy*.

L'articolo 4 prevede incentivi per le imprese turistiche che si dotano di marchi di certificazione legati alla sostenibilità e alla qualità, prevedendo, altresì, che nelle piattaforme digitali dell'offerta turistica siano presenti spazi per tale tipo di informazioni.

L'articolo 5 reca modifiche alla disciplina in materia di imposta di soggiorno, prevedendo una maggiore trasparenza nell'uso dei fondi da parte dei comuni e un vincolo di destinazione, pari almeno al 10 per cento dell'imposta, per spese concordate con le imprese che operano nel settore della ricettività, nonché un ulteriore vincolo pari almeno al 10 per cento dell'imposta da destinare a progetti selezionati in accordo con le comunità locali e con gli operatori turistici.

L'articolo 6 prevede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i costi sostenuti dalle imprese turistiche per migliorare le aree pubbliche, in particolare le aree verdi e le spiagge, nei comuni turistici.

L'articolo 7 istituisce un Fondo per la formazione in materia di turismo sostenibile e responsabile, che prevede l'erogazione di interventi formativi di tipo esperienziale distinti dalla metodologia tradizionale di formazione in aula.

L'articolo 8 prevede la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini in materia di turismo sostenibile, da attuare da parte dell'ASTRI in sinergia con i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.

L'articolo 9 reca modifiche alla disciplina concernente gli eventi turistici, prevedendo che le attività realizzabili da parte di enti pubblici e di soggetti *no profit* siano aggiornate e adeguate alle tematiche del turismo sostenibile e responsabile.

L'articolo 10 reca modifiche alla normativa che prevede incentivi per la digitalizzazione nel settore del turismo, superando la transitorietà della disciplina e rendendola strutturale.

L'articolo 11 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 12 prevede la cosiddetta « clausola di salvaguardia » per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, disponendo che le disposizioni della legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Principi e finalità)*

1. In applicazione dei principi e delle linee guida dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (*sustainable development goals* – *SDG*) previsti dalla medesima Agenda, approvati a New York il 25 settembre 2015, nonché ai fini del pieno utilizzo dei fondi del programma *Next Generation EU* per il finanziamento di interventi per la transizione nel settore turistico, la presente legge persegue le seguenti finalità:

*a)* sviluppare un turismo sostenibile, responsabile e resiliente dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, con particolare attenzione verso la salvaguardia delle destinazioni turistiche e il rispetto delle comunità locali;

*b)* orientare le condotte aziendali verso un turismo sostenibile e responsabile, con particolare attenzione al rispetto dell'ambiente;

*c)* migliorare la connettività e i viaggi sostenibili multimodali, tenendo conto delle caratteristiche delle zone rurali, insulari, periferiche e spopolate;

*d)* promuovere le nuove tecnologie, la digitalizzazione, le telecomunicazioni e la condivisione dei dati per migliorare le *performance* delle imprese turistiche e il valore delle destinazioni turistiche, capire e soddisfare le crescenti ed emergenti esigenze dei consumatori turistici e adattarsi ai loro usi e pratiche, arricchire l'intera esperienza turistica e migliorare lo sviluppo turistico, la pianificazione e la gestione intelligente dei flussi turistici, nonché fornire viaggi personalizzati, una comunicazione più agevole e uno sviluppo turistico maggiormente integrato;

e) incoraggiare il dialogo e lo scambio delle migliori pratiche tra i soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, anche a livello europeo tra gli Stati membri, per sviluppare approcci innovativi, anche di « turismo intelligente », per assicurare l'equilibrio della gestione dei crescenti flussi turistici verso le destinazioni nazionali ed europee.

## Art. 2.

*(Agenzia per lo sviluppo del turismo responsabile e l'innovazione)*

1. Ai fini di cui alla presente legge è istituita, sotto la vigilanza del Ministero del turismo, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo del turismo responsabile e l'innovazione (ASTRI).

2. L'ASTRI è un ente di diritto pubblico finalizzato alla promozione dell'innovazione nel turismo, sia nel settore pubblico attraverso il supporto alla creazione di destinazioni intelligenti, sia nel settore privato attraverso il sostegno agli imprenditori, l'ideazione di nuovi modelli di gestione sostenibile e più competitiva e l'esportazione di tecnologia. Svolge, altresì, ogni altra funzione delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto negli ambiti di competenza e altresì nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali. L'ASTRI esercita le proprie funzioni nei seguenti ambiti di attività:

a) innovazione digitale nel settore turistico;

b) sviluppo di destinazioni turistiche intelligenti;

c) sviluppo sostenibile e responsabile del turismo.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, l'ASTRI opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite dal presente articolo, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale ad essa assegnate con il decreto di cui al comma 11, elaborando, in particolare, strategie e progetti

volti a: monitorare la gestione sostenibile delle destinazioni, strutturare piani di sviluppo turistico sostenibili, affiancando e sostenendo le destinazioni nella elaborazione di tali piani e nella loro attuazione, facilitare e accompagnare le destinazioni e le imprese nella transizione digitale ed ecologica, individuare misure per minimizzare gli impatti del turismo sul territorio e sulle popolazioni ivi residenti, promuovere la ricognizione a livello nazionale ed internazionale di modelli di buone pratiche per un turismo sostenibile, con particolare riguardo al rispetto dell'ambiente, alla protezione del patrimonio culturale e naturale e alla generazione di benessere sociale ed economico nelle popolazioni locali, coordinare le misure previste dalla presente legge e dalla disciplina in materia di turismo sostenibile e responsabile, partecipare a progetti europei e a reti europee nel settore del turismo, redigere l'elenco dei marchi di certificazione sul turismo sostenibile, provvedendo al suo aggiornamento con cadenza biennale, ai fini dell'accesso all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Ai fini dello sviluppo del turismo sostenibile e del miglioramento dell'attrattiva dei comuni turistici inseriti negli elenchi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei sistemi turistici locali, l'ASTRI applica il Sistema europeo di indicatori per il turismo (ETIS).

5. All'ASTRI sono, altresì, assegnate le funzioni di indirizzo sulle politiche per la gestione sostenibile delle destinazioni turistiche e di monitoraggio dell'impatto dei progetti di cui al comma 3.

6. Sono organi dell'ASTRI:

- a) il presidente;
- b) il consiglio d'amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

7. Il presidente è il legale rappresentante dell'ASTRI, la dirige e ne è responsabile.

8. Il consiglio di amministrazione, formato da tre componenti, compreso il presidente, è nominato con decreto del Ministro del turismo, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, e i componenti sono

scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell'ASTRI.

9. Entro sei mesi dalla data della nomina il consiglio di amministrazione propone al Ministro del turismo, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, che sono adottati con decreto dal medesimo Ministro. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministro del turismo, uno dal Ministro della cultura e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, nonché la cadenza e le modalità di attuazione degli incontri con le associazioni di categoria e gli esperti nei settori di competenza dell'Agenzia.

10. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 9, il Ministro del turismo esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

11. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data della nomina del presidente dell'ASTRI, è determinata la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'ASTRI, nel rispetto del principio della competenza nonché dell'ottimizzazione e della razionalizzazione della spesa.

12. Ai fini di cui al comma 4, il Ministero del turismo, di concerto con l'Istituto nazionale di statistica e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con l'ASTRI,

individua gli indicatori ETIS da utilizzare per standardizzare i dati raccolti nel territorio nazionale, ai fini del monitoraggio annuale effettuato dall'ASTRI concernente le destinazioni turistiche e i sistemi turistici locali.

13. Con cadenza annuale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano i dati di cui al comma 12 all'ASTRI, ai fini della elaborazione di un rapporto in cui sono altresì evidenziate le buone pratiche adottate dalle destinazioni virtuose e le criticità esistenti. Il rapporto di cui al primo periodo è pubblicato entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e i comuni turistici e dei sistemi turistici locali ne curano la pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale.

14. Gli indicatori di cui al comma 12 e le azioni per ridurre gli impatti del turismo sono inseriti nel Piano strategico del turismo in una sezione dedicata alle modalità di azione per gli enti locali in relazione al monitoraggio dei flussi e agli interventi da porre in atto per limitare l'impatto del turismo nei territori, per la pianificazione sostenibile e la valorizzazione delle buone pratiche esistenti.

15. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano un referente per il turismo sostenibile con il compito di raccogliere i dati di cui al comma 12 necessari per lo studio degli indicatori ETIS, in collaborazione con gli enti locali interessati.

16. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a effettuare il monitoraggio annuale sulla base delle indicazioni di cui al comma 12 e a inviare all'ASTRI i dati raccolti entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

### Art. 3.

*(Incentivi per le imprese operanti nel settore della ricettività e della ristorazione per l'acquisto di prodotti locali e con marchio di qualità)*

1. Al fine di promuovere la realizzazione del turismo sostenibile anche attra-

verso l'incentivazione all'acquisto di prodotti agroalimentari di produzione locale, alle imprese operanti nel settore della ricettività alberghiera ed extralberghiera e della ristorazione che effettuano l'acquisto di prodotti DOP (denominazione origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), PAT (prodotti agroalimentari tradizionali) e STG (specialità tradizionale garantita) da produttori o commercianti con sede nel territorio regionale, come risultante dal registro delle imprese, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, è concesso un contributo a fondo perduto pari al 30 per cento del costo sostenuto.

2. L'importo del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a 2.000 euro annui per ciascuna impresa beneficiaria.

3. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente articolo con particolare riferimento ai requisiti dei soggetti beneficiari del contributo, ai sensi della normativa antimafia e della disciplina in materia di riciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, alla localizzazione delle imprese, al tracciamento dei pagamenti e al recupero delle somme indebitamente percepite.

#### Art. 4.

*(Credito d'imposta per l'offerta turistica sostenibile tramite piattaforme digitali)*

1. Al fine di diffondere la cultura del turismo sostenibile e responsabile presso gli operatori e di fornire un'informazione trasparente ai consumatori, le piattaforme digitali per l'offerta turistica sono tenute a richiedere alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla dimensione dell'impresa, di inserire tra le infor-



mazioni di presentazione delle strutture medesime i marchi di certificazione sul turismo sostenibile previsti nell'elenco redatto dall'ASTRI ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

2. Alle strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere che comunicano le informazioni di cui al comma 1, è riconosciuto un contributo per l'anno 2022, sotto forma di credito d'imposta, e nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti, fino all'importo di 1500 euro annui, per la registrazione, l'abbonamento e il pagamento delle commissioni per l'intermediazione sulle prenotazioni spettanti alle piattaforme digitali o dei costi sostenuti per il conseguimento della certificazione. La titolarità di uno dei marchi di certificazione previsti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, costituisce requisito obbligatorio ai fini dell'accesso delle imprese turistiche all'agevolazione di cui al primo periodo.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 costituisce un contributo in conto esercizio, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile in compensazione, anche dei contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

## Art. 5.

*(Trasparenza e destinazione partecipata dell'imposta di soggiorno)*

1. Gli enti locali che hanno istituito l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i comuni situati nelle isole minori o nel cui territorio insistono isole minori, di cui al comma 3-*bis* del medesimo articolo 4, sono tenuti a pubblicare annualmente nei propri siti *internet* istituzionali la destinazione del gettito della medesima imposta, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, e comma 3-*bis*, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.

2. Una quota pari almeno al 10 per cento degli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di progetti infrastrutturali utili a favorire i rapporti tra le comunità locali e i turisti individuati dalle amministrazioni locali competenti, attraverso il coinvolgimento degli operatori turistici, delle comunità locali e dei turisti che hanno soggiornato nei territori interessati.

3. Una quota aggiuntiva pari almeno al 10 per cento degli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno è destinata al finanziamento di progetti di promozione turistica, mediante accordi tra gli operatori turistici e i comuni interessati.

4. Con decreto del Ministro del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per la definizione dei progetti proposti dalle amministrazioni locali interessate, ferma restando la piena autonomia nell'elaborazione di strumenti e di condizioni per il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 3.

## Art. 6.

*(Credito d'imposta per interventi di ammodernamento delle aree pubbliche nei comuni turistici)*

1. Alle imprese turistiche, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla di-

menzione aziendale, che effettuano spese fino a 50.000 euro per interventi di rifacimento, di ammodernamento e di sistemazione, anche a verde, delle aree pubbliche destinate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, compresi i parchi e i giardini pubblici, già esistenti o di nuova costituzione, e per interventi di ripascimento delle spiagge nel territorio dei comuni turistici, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro per il 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 costituisce un contributo in conto esercizio, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile in compensazione, anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

#### Art. 7.

*(Disposizioni per la formazione in materia di turismo sostenibile)*

1. È istituito, in via sperimentale, presso il Ministero del turismo il « Fondo per la formazione esperienziale », con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per il finanziamento della formazione degli operatori turistici, anche potenziali, ai valori e ai principi del turismo sostenibile e responsabile destinati, mediante l'uso di tecniche alternative alla formazione in aula o di metodi

di apprendimento volti allo sviluppo delle potenzialità e alla modifica degli atteggiamenti e dei comportamenti personali e di gruppo per consentire il pieno coinvolgimento emotivo dei partecipanti attraverso le sensazioni e la componente irrazionale.

2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati i criteri e le modalità di accesso e di riparto alle risorse del Fondo di cui al comma 1, nonché l'ammontare del contributo erogabile, con particolare riguardo alla durata dei corsi per la formazione esperienziale nel settore del turismo.

#### Art. 8.

*(Iniziative per la sensibilizzazione dei cittadini in materia di turismo sostenibile)*

1. All'articolo 179 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « anni per gli anni 2020, 2021 e 2022 »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, è destinata al finanziamento di progetti di promozione e sensibilizzazione del turismo sostenibile e responsabile volti alla valorizzazione dei principi della Carta per un turismo sostenibile, adottata dalla Conferenza mondiale sul turismo sostenibile di Lanzarote nel 1995, della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette (CETS), promossa dalla Federazione dei parchi e delle aree protette d'Europa – Europark, dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, con particolare riguardo al turismo in generale o a specifiche istanze

di singoli territori. I progetti di cui al primo periodo sono promossi e realizzati dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo del turismo responsabile e l'innovazione (ASTRI) in collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico ».

#### Art. 9.

*(Iniziative in favore del turismo sostenibile e responsabile)*

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con riguardo a progetti di sensibilizzazione sull'impatto del turismo e sulla responsabilità dei soggetti operanti nella filiera turistica o di promozione dei valori del turismo sostenibile e responsabile ».

2. All'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, le parole: « svolgono attività dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile » sono sostituite dalle seguenti: « sono impegnati in iniziative o progetti finalizzati alla promozione dei valori del turismo sostenibile e responsabile o all'incremento del turismo sociale in Italia ».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 11. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da emanare entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

#### Art. 10.

*(Digital transformation)*

1. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese del settore turistico e di realizzare un'offerta turistica sostenibile e responsabile, favorendo

altresì la competitività del medesimo settore, in conformità con quanto previsto dalla M1C3, investimento 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « e in via sperimentale per gli anni 2019-2020 » sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 11.

#### Art. 11.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 della presente legge, pari a complessivi 5 milioni di euro per l'anno 2021, 72 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 12.

##### *(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

PAGINA BIANCA



\*18PDL0170480\*